



corecom
MOLISE



Integrità per le Garanzie
nelle Comunicazioni

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DEFINIZIONE n° 22 /2016

DEL 21/3/16

OGGETTO: *definizione n°101/2014 promossa dalla t. compagnia telefonica Winda Telecomunicazioni s.p.a.*

contro la

IL SEGRETARIO GENERALE

Direttore del Servizio

Riccardo TAMBURRO

**IL DIRETTORE DEL
CORECOM DELLA REGIONE MOLISE**

- VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);
- VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;
- VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;
- VISTA l’istanza dell’utente ^{Provincia CB} ~~Viale Giampiero~~ presentata in data 30.07.2014;
- VISTI gli atti del procedimento e la relazione del responsabile del procedimento prot. 1158/16 del 04/02/2016;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 02.12.2014 è stata presentata dalla una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita al protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°1919/COM/14, avverso la compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni s.p.a.

L’istante, denuncia la fatturazione afferente una utenza telefonica 320.4364829 la cui SIM è risultava smarrita e per la quale l’Amministrazione provinciale aveva chiesto a più riprese la sua disabilitazione e l’assegnazione di una nuova numerazione.

L’udienza di conciliazione si è tenuta con esito negativo in data 22.11.2014 a causa del mancato accordo tra le parti.

Preliminarmente,

si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento di cui alla delibera 173/07/CONS ed è quindi proponibile; l'ufficio ha provveduto a notificare con nota del 02.12.2014 alla compagnia telefonica il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 19.12.2014 per l'udienza fissando altresì i termini per la presentazione di memorie al 17/12/2014 e le memorie di replica (entro i due giorni successivi).

La documentazione rimessa dalle parti:

L'utente in sede di presentazione dell'istanza ha rimesso una corposa documentazione unitamente al modello GU14, contenente anche la copia della denuncia di smarrimento della SIM ai Carabinieri di Campobasso fatta il 26/05/2004 e le comunicazioni inviate alla WIND Telecomunicazioni di richiesta di disabilitazione della SIM ed assegnazione di una nuova numerazione (fax del 26/05/2014 e note prot. 28073 del 13/06/2011 – prot 12121 del 17/04/2014).

A seguito della presentazione del modello GU5, questo Ufficio ha provveduto ad emettere un provvedimento temporaneo ex art. 21 delibera 173/07/CONS di immediato annullamento delle fatture emesse posteriormente alla disdetta del contratto e liberatoria circa gli oneri di concessione governativa dovuti, con nota n°1226/COM/15 dell'11/05/2015.

L'avv. Luigi Adriano Cassese legale della compagnia telefonica ha rimesso delle memorie ex art. 21 del regolamento, con le quali conferma la cessazione dell'utenza 32043648298, che per gli atti di accertamento n°12000177 e n.11000222 sono state inviate le liberatorie all'Agenzia delle Entrate, ed infine ha ribadito la disponibilità a rilasciare ulteriori liberatorie in caso di futuri accertamenti da parte dei preposti uffici finanziari in merito alla numerazione in questione.

Nel merito.

L'Amministrazione Provinciale ha richiesto espressamente:

- Disdetta dell'utenza telefonica Wind 3204364829 con decorrenza 26.05.2014
- Dichiarazione all'erario degli oneri concessori non dovuti (liberatoria), in via subordinata il rimborso del pagamento dell'accertamento n°11000222 dell'Agenzia delle Entrate;
- annullamento fatturazione emesse sull'utenza in questione
- risarcimento danni da liquidare in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad €. 700,00.

Viste le richieste dell'istante, si rileva che a seguito del provvedimento ex art. 21 delibera 173/07/CONS fatto con nota 12265/COM/15 del 11/05/2015, la compagnia telefonica ha confermato la cessazione dell'utenza in questione, l'emissione delle liberatorie, e la disponibilità ad emettere altre liberatorie sempre per l'utenza in questione in caso di successive ed ulteriori atti di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si ritiene, pertanto che una parte delle richieste sia stata soddisfatta, resta da definire l'annullamento delle fatture, ed il risarcimento dei danni.

L'annullamento delle fatture può essere oggetto del provvedimento del CORECOM Molise, atteso che ricorrono tutti i presupposti perchè venga emesso un provvedimento in merito, resta inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni, visto che tale facoltà può essere ricondotta esclusivamente ad altri gradi di giudizio civile, atteso che la delibera 173/07/CONS, prevede solo il riconoscimento di indennizzi a favore dell'utente, quantificati ex allegato "A" alla delibera 73/11/Cons.

Conclusione.

Parte delle richieste dell'istante come sopra esplicitato sono state accolte dalla compagnia telefonica in sede di provvedimento temporaneo ex art. 21 delibera 173/07/CONS, resta solo da definire la parte afferente lo storno dell'intera posizione

debitoria maturata a carico dell'istante ed il ritiro a cura e spese della compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni s.p.a. che può essere oggetto del provvedimento che il Direttore del Servizio di Supporto al CORECOM ha facoltà di emettere.

Per quanto attiene la richiesta di risarcimento del danno, la stessa deve necessariamente essere rigettata perché non rientra tra le competenze di cui alla delibera 173/07/CONS.

Relativamente alle spese di giudizio, si ritiene di liquidare in via equitativa la somma complessiva di €. 100,00 (cento/00) a favore dell'istante;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 19, dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 Euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore;

L'istanza, presentata dalla P. [redacted] per quanto riportato in premessa viene accolta limitatamente alla istanza di storno dell'intera posizione debitoria, per contro viene rigettata l'istanza di risarcimento danni perché di competenza di altri gradi di giudizio civile.

Per quanto attiene le spese di giudizio si dispone che le stesse sono compensate tra le parti.

Si precisa inoltre:

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della delibera n.179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera AGCOM n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.


La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Molise, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO

Riccardo TAMBURRO



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE

Regione Molise

Consiglio Regionale

Prot. 0002180/16 Del 25/02/2016
Interna - Consiglio -



Al Signor Segretario generale
Ing. Riccardo Tamburro

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°116/2014

Premesso

In data 02.12.2014 è stata presentata dall'utente una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita al protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°1919/COM/14, avverso la compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni s.p.a., successivamente la F..... aveva presentato modello GU5 acquisito al protocollo al n°954/COM/15 del 14.04.2015.

L'istanza denuncia la fatturazione afferente una utenza telefonica 320.4364829 la cui SIM è risultava smarrita e per la quale l'Amministrazione provinciale aveva chiesto a più riprese la sua disabilitazione e l'assegnazione di una nuova numerazione.

L'udienza di conciliazione si è tenuta in data 25/11/2014, ed alla stessa hanno partecipato tutte le parti, l'esito è stato negativo atteso che le parti non hanno raggiunto alcun accordo.

L'udienza di definizione si è tenuta il giorno 19 dicembre 2014, alla stessa ha partecipato solo l'Amministrazione provinciale, pertanto il verbale si è chiuso con nessun accordo a causa dell'assenza della controparte.

Preliminarmente,

si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento di cui alla delibera 173/07/CONS ed è quindi proponibile; pertanto l'ufficio ha provveduto a notificare con nota alle compagnie telefoniche il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 17.12.2014 per l'udienza fissando altresì i termini per la presentazione delle memorie al 17.12.2014 e per le controdeduzioni (nei due giorni successivi).

La documentazione rimessa dalle parti:

L'utente in sede di presentazione dell'istanza ha rimesso una corposa documentazione unitamente al modello GU14, contenente anche la copia della denuncia di smarrimento della SIM ai Carabinieri di Campobasso fatta il 26/05/2004 e le comunicazioni inviate alla WIND Telecomunicazioni di richiesta di disabilitazione della SIM ed assegnazione di una nuova numerazione (fax del 26/05/2014 e note prot. 28073 del 13/06/2011 – prot 12121 del 17/04/2014).

A seguito della presentazione del modello GU5, questo Ufficio ha provveduto ad emettere un provvedimento temporaneo ex art. 21 delibera 173/07/CONS di immediato annullamento delle fatture emesse posteriormente alla disdetta del contratto e liberatoria circa gli oneri di concessione governativa dovuti, con nota n°1226/COM/15 dell'11/05/2015.



L'avv. Luigi Adriano Cassese legale della compagnia telefonica ha rimesso delle memorie ex art. 21 del regolamento, con le quali conferma la cessazione dell'utenza 32043648298, che per gli atti di accertamento n°12000177 e n.11000222 sono state inviate le liberatorie all'Agenzia delle Entrate, ed infine ha ribadito la disponibilità a rilasciare ulteriori liberatorie in caso di futuri accertamenti da parte dei preposti uffici finanziari in merito alla numerazione in questione.

Nel merito,

L'Amministrazione Provinciale ha richiesto espressamente:

- Disdetta dell'utenza telefonica Wind 3204364829 con decorrenza 26.05.2014
- Dichiarazione all'erario degli oneri concessori non dovuti (liberatoria), in via subordinata il rimborso del pagamento dell'accertamento n°11000222 dell'Agenzia delle Entrate;
- annullamento fatturazione emesse sull'utenza in questione
- risarcimento danni da liquidare in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad €. 700,00.

Viste le richieste dell'istante, si rileva che a seguito del provvedimento ex art. 21 delibera 173/07/CONS fatto con nota 12265/COM/15 del 11/05/2015, la compagnia telefonica ha confermato la cessazione dell'utenza in questione, l'emissione delle liberatorie, e la disponibilità ad emettere altre liberatorie sempre per l'utenza in questione in caso di successive ed ulteriori atti di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si ritiene, pertanto che una parte delle richieste sia stata soddisfatta, resta da definire l'annullamento delle fatture, ed il risarcimento dei danni.

L'annullamento delle fatture può essere oggetto del provvedimento del CORECOM Molise, atteso che ricorrono tutti i presupposti per la sua emanazione, resta inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni, visto che tale facoltà può essere ricondotta esclusivamente ad altri gradi di giudizio civile, atteso che la delibera 173707/CONS, prevede solo il riconoscimento di indennizzi a favore dell'utente, quantificati ex allegato "A" alla delibera 73/11/Cons

Conclusione.

Parte delle richieste dell'istante come sopra esplicitato sono state accolte dalla compagnia telefonica in sede di provvedimento temporaneo ex art. 21 delibera 173/07/CONS, resta solo da definire la parte afferente lo storno dell'intera posizione debitoria maturata a carico dell'istante ed il ritiro a cura e spese della compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni s.p.a. che può essere oggetto del provvedimento che il Direttore del Servizio di Supporto al CORECOM ha facoltà di emettere.

Per quanto attiene la richiesta di risarcimento del danno, la stessa deve necessariamente essere rigettata perché non rientra tra le competenze di cui alla delibera 173/07/CONS.

Relativamente alle spese di giudizio, si ritiene di liquidare in via equitativa la somma complessiva di €. 100,00 (cento/00) a favore dell'istante;

Si trasmette la presente relazione per il seguito di competenza.

SI CONDIVIDE
Pfall

Il funzionario
Dott. Lucio Dalla Torre